



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 25-02-2014

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE TESTO REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	P	ANNIBALI MARCO	A
MECHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	A
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	P
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	A
SCARAMUCCI FEDERICO	A	GUIDI MASSIMO	P
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	A
FELICI ENZO	P	FOSCHI ELISABETTA	P
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	P
ANDREANI FRANCESCO	P	SILVESTRINI LUCA	A
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 6 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor RUGGERI ALBERTO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

FELICI ENZO
SALVETTI SUSANNA
CIAMPI LUCIA

In continuazione di seduta - n. 8 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, già illustrato all'assemblea dal Sindaco al punto n. 1 dell'ordine del giorno, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale viene conferita agli Enti Locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2007 veniva approvato il Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali modificato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 33 del 12.06.2012;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 ;

Premesso, altresì, che La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art.1 ,commi 167 e 168 , della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);

Ritenuto opportuno adeguare il vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali alla summenzionata normativa, aggiungendo, dopo "Imposta Municipale Propria" (I.M.P.), la parola "Tributo sui servizi indivisibili" (TASI) ;

Visto l'art.11 (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare) del vigente Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali che testualmente recita:

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. 296 del 27.12.2006 per i seguenti tributi: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Propria (I.M.P.) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, non si procede alla richiesta di versamento o di rimborso al di sotto dei seguenti importi minimi:

- a) versamenti spontanei : € 2,07;
- b) atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 7,00;
- c) riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: €10,33.

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce delle summenzionate considerazioni, sostituire l'art. 11 del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali attualmente in vigore nel modo che segue:

1. *Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. 296 del 27.12.2006 per i seguenti tributi: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Propria (I.M.P.), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, non si procede alla richiesta di versamento o di rimborso al di sotto dei seguenti importi minimi:*

a) *versamenti spontanei* : € 2,07;

b) *atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori*: € 7,00;

c) *riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi*: €10,33.

Visto l'art. 7 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di regolamenti comunali;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto a tal fine il Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali che viene riportato in calce al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di sostituire l'art .11 (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare) del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali nel modo che segue:
 1. *Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. 296 del 27.12.2006 per i seguenti tributi: Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Propria (I.M.P.) Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, non si procede alla richiesta di versamento o di rimborso al di sotto dei seguenti importi minimi:*
 - a) *versamenti spontanei : € 2,07;*
 - b) *atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 7,00;*
 - c) *riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: €10,33.*
- 3) di dare atto che per effetto delle modifiche apportate dal presente provvedimento il testo dell'attuale Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali composto da 14 (quattordici) articoli, è quello riportato in calce;
- 4) di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento e approvate con il presente atto entrano in vigore dall' 01/01/2014 ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge 388/2000 così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;
- 5) di provvedere ad inviare copia conforme della presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

FINALITA'	Articolo 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	Articolo 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI	Articolo 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	Articolo 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Articolo 5
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	Articolo 6
RISCOSSIONE ORDINARIA E MEDIANTE RUOLO COATTIVO	Articolo 7
RATEIZZAZIONE	Articolo 8
SANZIONI TRIBUTARIE	Articolo 9
INTERESSI	Articolo 10
RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA	Articolo 10 bis
PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE	Articolo 11
COMPENSAZIONI (abrogato)	Articolo 12
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	Articolo 13

Art. 1
FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplina in via generale le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'ente locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di:
 - a. ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b. ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c. individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;
 - d. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
 - e. attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

Art. 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE,
DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, il Comune delibera, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 4

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI- ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione. Il responsabile della gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi, nonché alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Art. 6

RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti e/o responsabili dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate; la Giunta Comunale provvede alla realizzazione dei piani relativi correlandoli alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle eventuali sanzioni spettano ai dirigenti e/o responsabili relativamente alle entrate corrispondenti ai propri servizi.

4. I dirigenti e/o responsabili dei servizi contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Art. 7

RISCOSSIONE ORDINARIA E MEDIANTE RUOLO COATTIVO

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e sulla base dei singoli regolamenti attuativi.
2. La riscossione mediante ruolo coattivo è attuata secondo il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973, n. 602, come modificato dai Decreti Legislativi 22.02.1999, n. 37, 26.02.1999, n. 46 e 17.08.1999, n. 326, se affidata al concessionario della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.1988, n. 43 così come modificato dal Decreto Legislativo 13.04.1999, n.112 a sua volta modificato dal D.L. n. 262 del 03.10.2006.
3. Se la riscossione coattiva viene effettuata direttamente dal Comune la stessa si attua mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente responsabile dell'entrata.
4. Compete ai dirigenti e/o responsabili ai quali è affidata la gestione dell'entrata provvedere alla formazione dei ruoli coattivi. Compete agli stessi dirigenti e/o responsabili il visto di esecutorietà.

Art. 8

RATEIZZAZIONE

1. Per i debiti di natura tributaria e per le entrate comunali, fatta salva comunque, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, in via eccezionale, a specifica domanda del soggetto passivo dell'entrata in comprovate difficoltà economico-finanziario e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - ammontare del debito superiore o uguale a € 516,46;
 - pagamento in forma rateale per un massimo di sei rate trimestrali secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le condizioni contenute nel suddetto piano, unitamente agli interessi legali vigenti applicati sull'importo delle rate successive alla prima. In ogni caso l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore a € 258,23;
 - decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;

- è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o importi già dilazionati;
 - una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46.
2. I soggetti richiedenti la rateizzazione devono comprovare e motivare il loro stato di difficoltà economico-finanziaria, mediante idonea relazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali o dell'Assistente Sociale o mediante la presentazione della Dichiarazione ISEE relativa ai redditi conseguiti nell'anno precedente non superiori a € 10.000,00.
 3. Eventuali rateizzazioni richieste da persone giuridiche devono essere sostenute da idonea relazione a firma di colui che ha la rappresentanza legale dell'azienda che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria documentabile anche attraverso i dati dell'ultimo bilancio.
 4. Nel caso in cui il debito risulti superiore a € 5.000,00 e sino a € 25.823,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sottoforma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. Tale deposito cauzionale diventa obbligatorio per gli importi oggetto di rateizzazione superiori a € 25.823,00.

Art. 9

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs nn. 471, 472 e 473 del 19.12.1997 e successive modificazioni, sono applicate dal "Funzionario responsabile" nel rispetto della normativa e di eventuali specifici atti di indirizzo adottati dal Comune.

Art. 10

INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006 la misura annua degli interessi è determinata in punti 3 percentuali di aumento rispetto al saggio legale di interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 10 bis

RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA

1. Per gli effetti del D.M. 08/01/2001 sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, è determinato nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
3. Non sono ripetibili:
 - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione

4. Le spese di cui i commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.
6. In caso di annullamento degli atti di cui al comma 1, del presente articolo da parte del responsabile del servizio in esercizio del potere di autotutela, si intende annullata anche la ripetibilità delle spese di notifica.

Art. 11

PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. 296 del 27.12.2006 per i seguenti tributi: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Propria (I.M.P.), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, non si procede alla richiesta di versamento o di rimborso al di sotto dei seguenti importi minimi:
 - a) versamenti spontanei : € 2,07;
 - b) atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 7,00;
 - c) riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: € 10,33.

Art. 12

COMPENSAZIONI

(abrogato)

Art. 13

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. La Giunta Comunale può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il dirigente o il funzionario responsabile del procedimento – prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
4. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente alcune attività.
5. Le attività di controllo dei dati e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs 267/2000.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2007.
3. Le modifiche apportate al seguente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12.06.2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
4. Le modifiche apportate al seguente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. del entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Dirigente del Settore/Servizio AFF.INT.CULT.TUR., BRINCIVALLI ANGELO,
in data 18-02-2014, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 18-02-2014, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	
SCARAMUCCI FEDERICO		GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	Contrario
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO	Favorevole	SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11

totale voti contrari n. 4
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	
SCARAMUCCI FEDERICO		GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	Contrario
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO	Favorevole	SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 4
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
RUGGERI ALBERTO



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

14 MAR. 2014

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO